

LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208

Disposizioni in materia finanziaria e contabile (1).

(1) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 11 dicembre 2000, n. 39.

1. 1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94».

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni (2).

4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (3).

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

2. 1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico» e le parole: «viene, altresì, trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «vengono, altresì, trasmessi».

3. ... (4).

4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da «La Commissione» fino a «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e le parole: «31 maggio» e «15 settembre» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «15 luglio» e «15 ottobre».

5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

6. ... (5).

7. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da «del fabbisogno del settore pubblico allargato» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale».

8. All'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: «settore pubblico allargato» sono sostituite dalle seguenti: «conto delle pubbliche amministrazioni».

9. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: «gli indirizzi per gli» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolazione degli».

10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis,» sono inserite le seguenti: «ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,».

11. ... (6).

12. ... (7).

13. ... (8).

14. ... (9).

15. ... (10).

16. ... (11).

17. ... (12).

18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima.

(4) Sostituisce la lett. c) al comma 1 dell'art. 1-bis, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(5) Sostituisce la lett. a) al comma 2 dell'art. 3, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(6) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(7) Aggiunge l'art. 9-ter alla L. 5 agosto 1978, n. 468.

(8) Sostituisce l'alinea del comma 3 all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(9) Sostituisce le lett. a) e b) del comma 3 all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(10) Sostituisce la lett. d) del comma 3 dell'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(11) Sostituisce la lett. f) del comma 3 all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(12) Aggiunge le lett. i-bis) e i-ter) al comma 3 dell'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468.

3. 1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da «I disegni di legge» fino a «coperture » sono sostituite dalle seguenti: «I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture».

4. 1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.

Data di aggiornamento: 29/05/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/1999